

Allegato "B" ad atto numero 4958/3820 di Repertorio

FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO E.T.S.

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1. ORIGINI

La Fondazione Casa dell'Anziano - Madonna della misericordia E.T.S - Ente Filantropico del Terzo Settore - siglabile "Casa dell'Anziano Pinerolo ETS":

- fu fondata nel 1822 dal Canonico Michele Cerruti, Parroco di Pinerolo, insieme con Rosalia Diano e le sorelle Elisabetta, Felicita e Domenica Bonelli;

- fu eretta in Ente Morale con Regio Brevetto del 18 Dicembre 1832 con il nome di "Ospizio Poveri Cronici Incurabili sotto il titolo di Nostra Signora Madonna della Misericordia";

- divenne IPAB con la Legge Crispi del 17 Luglio 1890;

- con decreto del 6 Gennaio 1966, cambiò l'antica denominazione in quella di "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia";

- in data 1 Marzo 1993 divenne Ente con personalità giuridica di diritto privato, assumendo la forma di "Associazione" e successivamente acquisì la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.);

- in data 23 Dicembre 2004 si trasformò in "Fondazione".

ARTICOLO 2. SEDE

La Fondazione ha sede in Pinerolo (TO).

ARTICOLO 3. SCOPI

1. La Fondazione è apolitica ed esclude qualsiasi finalità di lucro.

2. La Fondazione salvaguarda le specificità delle origini attraverso una particolare cura ed attenzione alla spiritualità degli ospiti e dei dipendenti, prescindendo dal loro credo religioso.

3. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e può svolgere attività ad essa logicamente collegate e/o connesse in via diretta o indiretta; potrà, inoltre, promuovere, gestire, cogestire o far gestire, in ogni forma, centri di assistenza per anziani e per disabili quali case di riposo, servizi semiresidenziali, centri di promozione per assistenza domiciliare, individuando altresì soluzioni alternative per il supporto delle persone anziane, con disabilità e/o con incapacità, nonché organizzare corsi e simili per la formazione in tali ambiti, perseguendo gli scopi istituzionali.

4. La Fondazione è inoltre impegnata a:

- sostenere gli oneri a titolo di integrazione delle rette e delle eventuali spese di assistenza per quegli ospiti che si trovino in situazioni economiche disagiate;
- favorire lo sviluppo di un Sistema a rete tra Enti aventi lo stesso scopo sociale;
- sensibilizzare la collettività verso i problemi delle perso-

	ne anziane, con disabilità o incapaci;	
	- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa in conformità alla normativa vigente.	
	ARTICOLO 4. DURATA	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	ARTICOLO 5. PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio della Fondazione si divide in patrimonio di	
	gestione e patrimonio di dotazione ed è costituito dal com-	
	plesso dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della As-	
	sociazione "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia",	
	unitamente a quanto fino ad oggi acquisito.	
	2. Il patrimonio di gestione è composto da beni mobili e immo-	
	bili provenienti e/o ricevuti da disciolti organismi socio-	
	assistenziali, da donazioni, da lasciti, da elargizioni, da	
	contributi pubblici e privati, da offerte, da sovvenzioni, da	
	proventi di iniziative poste in essere dalla Fondazione o ad	
	essa rivolte e da quant'altro (ivi compresi trust e/o atti di	
	destinazione di beni) diretto alla Fondazione per il conseguì-	
	mento in via diretta o indiretta delle finalità statutarie. La	
	disponibilità dei beni che compongono il patrimonio di gestio-	
	ne e, più in generale, la gestione ordinaria e straordinaria	
	dei medesimi sono affidate al Comitato Direttivo.	
	3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi de-	
	stinando direttamente a tal fine tutto il suo patrimonio mobi-	
	liare ed immobiliare ed è tenuta ad impiegare gli utili o gli	

	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istitu-	
	zionali e di quelle ad esse teleologicamente connesse.	
	4. Non potrà dunque distribuire, anche in modo indiretto, uti-	
	li e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-	
	rante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	5. Il Patrimonio di dotazione della Fondazione, destinato	
	all'attività istituzionale e pertanto inalienabile ed incedi-	
	bile, salvo quanto previsto all'articolo 11 et 15, è costitui-	
	to dal compendio immobiliare sito in Pinerolo, Piazza Marconi	
	n. 8 / Via Massimo d'Azeglio n. 4 ed è gestito dal Comitato	
	Direttivo che provvede direttamente alla relativa amministra-	
	zione e cura, apportando qualora necessario, modifiche delle	
	destinazioni d'uso. Parimenti il Comitato Direttivo provvede	
	alla gestione e amministrazione del Patrimonio di gestione,	
	composto da ogni altro bene mobile o immobile presente e futu-	
	ro, curandone il miglior utilizzo e apportando se necessario	
	anche modifiche di destinazione d'uso.	
	TITOLO II	
	ARTICOLO 6. ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono Organi della Fondazione:	
	- il Presidente della Fondazione;	
	- il Consiglio di Indirizzo;	
	- il Comitato Direttivo;	
	- l'Organo di controllo.	

ARTICOLO 7. PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente è il Rappresentante legale della Fondazione.

2. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo, su indicazione e proposta del Presidente.

3. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Comitato direttivo, definisce l'Ordine del Giorno e ne dirige i lavori.

4. Il Presidente cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma; comunque sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e ne assicura, unitamente al Consiglio di indirizzo, l'attuazione delle finalità e degli scopi ideali.

5. Il Presidente adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari per la vita della Fondazione, convocando tempestivamente l'organo preposto e competente per opportuna ratifica.

6. Il Presidente può delegare singole facoltà di sua competenza ovvero al medesimo attribuite al Vice-Presidente o a membri del Comitato Direttivo e rilasciare procure speciali per singole operazioni a terzi, consulenti, professionisti e tecnici.

ARTICOLO 8. CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 10 (dieci) membri così designati:

	* il Vescovo della Diocesi di Pinerolo o, qualora questi non	
	possa o non voglia accettare l'incarico, il Vicario Generale	
	della Diocesi di Pinerolo;	
	* 1 membro dalla Diocesi di Pinerolo;	
	* 1 membro dalle Congregazioni Religiose della Diocesi di Pi-	
	nerolo;	
	* 1 o 2 membri dalle Parrocchie della Città di Pinerolo;	
	* 1 o 2 membri dalle Parrocchie della Diocesi di Pinerolo	
	* oltre ai componenti eventualmente nominati dal Consiglio me-	
	desimo in base al comma 4 del presente articolo.	
	2. Nell'effettuare le designazioni dovrà essere perseguito il	
	rispetto del principio della parità di genere. I consiglieri	
	dovranno essere scelti secondo criteri di onorabilità, compe-	
	tenza, professionalità ed esperienza, preferibilmente maturati	
	nella gestione e amministrazione presso enti e/o aziende pub-	
	bliche o private, nelle professioni intellettuali (tecniche,	
	giuridiche e fiscali/tributarie), nell'attività accademica.	
	3. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del Consi-	
	glio, il Presidente invita gli Enti di cui al comma 1 alle de-	
	signazioni di rispettiva competenza che dovranno essergli tra-	
	smesse entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Decorso	
	tale termine il Presidente comunica il numero dei componenti	
	del Consiglio di indirizzo e i loro no-minativi.	
	4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono chiamare a	
	far parte del Consiglio medesimo, fino ad un numero massimo di	

	2 (due) membri, persone fisiche o rappresentanti di Enti che	
	contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla vita ed	
	allo sviluppo della Fondazione.	
	5. I componenti del Consiglio di Indirizzo non percepiscono	
	alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni di ufficio.	
	ARTICOLO 9. MOTIVI DI IMPEDIMENTO E DI DECADENZA DALL'UFFICIO	
	1. Non possono assumere la carica di Consigliere coloro che:	
	* abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e	
	che siano stati legalmente posti in mora;	
	* siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;	
	* ricoprano cariche politiche nell'ambito territoriale regio-	
	nale di operatività della Fondazione;	
	* rivestano incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie	
	Locali della Regione Piemonte, presso Consorzi intercomunali	
	e/o enti locali territoriali;	
	* siano componenti di altro organo della Fondazione;	
	* si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.	
	2. Sono causa di decadenza dalla carica di Consigliere:	
	* l'assenza ingiustificata per 3 (tre) sedute consecutive;	
	* l'accertamento di qualunque danno morale o materiale arreca-	
	to alla Fondazione;	
	* l'aver operato in conflitto di interessi;	
	* la condanna penale per qualsivoglia reato contro il patrimo-	
	nio o contro la pubblica amministrazione, nonché per fattispe-	

	cie dalle quali possa discendere un danno materiale o morale o	
	un pregiudizio all'immagine della Fondazione;	
	* il fallimento o l'esistenza di procedure concorsuali o ana-	
	loghe ad esse;	
	* l'accertamento di qualsiasi violazione dello Statuto, dei	
	Regolamenti interni o delle disposizioni delle normative euro-	
	pee, nazionali e degli Organi competenti;	
	* l'insorgere di una condizione di incompatibilità con la ca-	
	rica.	
	ARTICOLO 10. DURATA	
	1. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica 5 (cinque) anni.	
	2. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili per due ulteriori	
	mandati e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo,	
	relativo all'ultimo anno di durata del Consiglio.	
	3. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere l'Ente	
	che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione. Qualora	
	il Consigliere dovesse cessare dalla carica per soppressione	
	dell'ente che lo ha designato (vedi art. 8, 1° e 2° c.) - la	
	Diocesi provvederà alla sua sostituzione per un tempo pari al-	
	la residua durata del mandato del Consigliere cessato.	
	ARTICOLO 11. COMPETENZE	
	1. Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti compiti:	
	* assicurare il corretto perseguimento delle finalità della	
	Fondazione;	
	* designare tra i propri membri il Presidente;	

	* nominare l'Organo di controllo;	
	* approvare mediante delibera da assumersi entro il mese di	
	Novembre, il Documento programmatico previsionale per l'anno	
	successivo;	
	* approvare, mediante delibera da assumersi entro il mese di	
	Aprile successivo, il Bilancio consuntivo, salvo il caso che	
	particolari esigenze della Fondazione richiedano una postici-	
	pazione entro il limite massimo di ulteriori 60 (sessanta)	
	giorni;	
	* deliberare sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal	
	Comitato Direttivo;	
	* approvare il Bilancio sociale;	
	* deliberare sulle materie indicate all'art. 12, 6° c..	
	ARTICOLO 12. CONVOCAZIONE E MODALITA' OPERATIVE	
	1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 2 (due) volte	
	l'anno e ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle	
	sue funzioni.	
	2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente in seduta ordi-	
	naria e/o straordinaria con lettera raccomandata a mano oppure	
	mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 7 (sette) giorni	
	prima della riunione e contenente i punti iscritti all'Ordine	
	del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riunione.	
	3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,	
	dal Vice-Presidente o da persona nominata tra i Consiglieri	

presenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato Direttivo, delibera inoltre - con maggioranza qualificata dei 3/4 dei Consiglieri in carica - sui seguenti temi:

- * le modifiche dello Statuto;

- * il trasferimento della sede legale in altro Comune purché nell'ambito dei Comuni compresi nella Diocesi di Pinerolo;

- * l'alienazione, la cessione e/o la dismissione dei beni immobili costituenti il Patrimonio di dotazione della Fondazione, provvedendo al contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al soddisfacimento delle finalità statutarie;

- * l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7. Il Consiglio è convocato in via straordinaria ogniqualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) Consiglieri.

8. Salvo il caso di trattazione di affari riservati, i componenti del Comitato Direttivo, unitamente alle Direzioni, partecipano alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.

	9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo	
	sono redatti da un Segretario verbalizzante che viene nominato	
	all’inizio di ogni seduta.	
	10. Il Segretario provvede inoltre a trascrivere e riportare	
	in ordine cronologico sui rispettivi registri i verbali delle	
	deliberazioni del Consiglio di Indirizzo che sono sottoscritti	
	dal Presidente, o dal Vice-Presidente, e dal Segretario verba-	
	lizzante della seduta stessa.	
	11. I libri e i registri della Fondazione sono visionabili da	
	parte dei Consiglieri che ne facciano motivata istanza; le	
	eventuali copie richieste vengono rilasciate a spese del ri-	
	chiedente.	
	ARTICOLO 13 . COMITATO DIRETTIVO	
	1. Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo della Fon-	
	dazione ed è composto dal Presidente e da un minimo di 3 (tre)	
	ad un massimo di 7 (sette) componenti nominati:	
	* 2 o 3 componenti dalla Diocesi;	
	* 1 o 2 componenti dalle Parrocchie della Diocesi di Pinerolo;	
	* oltre ai componenti eventualmente nominati dal Comitato me-	
	desimo in base al comma 2 del presente articolo.	
	2. Il Comitato Direttivo può nominare fino ad un massimo di 2	
	(due) ulteriori componenti per meglio assolvere i propri com-	
	piti gestionali.	
	3. Il Comitato Direttivo designa, individuandolo tra i suoi	
	componenti, il Vice-Presidente della Fondazione su indicazione	

del Presidente.

4. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati con le modalità e secondo i criteri previsti dall'articolo 8 comma 4 e seguenti, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

5. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Si applicano anche ai componenti del Comitato direttivo le norme del precedente Articolo 9.

7. In caso di decadenza, revoca, dimissioni o cessazione dalla carica di un componente del Comitato Direttivo, l'Ente che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione. Qualora il componente del Comitato Direttivo dovesse cessare dalla carica per soppressione dell'ente che lo ha designato - la Diocesi provvederà alla sua sostituzione per un tempo pari alla residua durata del mandato del componente cessato.

8. Le Direzioni delle Case facenti capo all'organizzazione operativa della Fondazione partecipano, senza poteri di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo con esclusione di quelle convocate per affari riservati.

ARTICOLO 14. MODALITA' OPERATIVE

1. Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente o dal Vice-Presidente; in caso di assenza e/o impedimento

	di entrambi, è presieduto dal membro più anziano del Comitato	
	stesso.	
	2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente - o in sua	
	vece dal Vice Presidente - in seduta ordinaria almeno una vol-	
	ta al mese e, in seduta straordinaria, in tutti i casi di ur-	
	gente necessità o su richiesta di due suoi membri.	
	3. Almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione il Presi-	
	dente predispone la Convocazione, contenente i punti iscritti	
	all'Ordine del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riu-	
	nione, da inviare con lettera raccomandata a mano oppure me-	
	diante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento. La Convocazione della seduta dovrà essere	
	comunicata negli stessi termini alle Direzioni.	
	4. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con la presen-	
	za della maggioranza dei componenti in carica e le relative	
	deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti pa-	
	lesi, salvo il caso previsto dall'art. 15, 3° comma. In caso	
	di parità prevale il voto del Presidente.	
	5. I verbali delle delibere del Comitato Direttivo sono redat-	
	ti da un Segretario verbalizzante che viene nominato	
	all'inizio di ogni seduta.	
	6. Il Segretario provvede inoltre a trascrivere e riportare in	
	ordine cronologico sui rispettivi registri i verbali delle de-	
	liberazioni del Comitato Direttivo che sono sottoscritti dal	
	Presidente, o dal Vice-Presidente, e dal Segretario verbaliz-	

	zante della seduta stessa.	
	7. I libri e i registri del Comitato Direttivo sono visionabili da parte dei componenti che ne facciano motivata richiesta;	
	le eventuali copie richieste vengono rilasciate a spese del richiedente.	
	8. I componenti del Comitato Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.	
	ARTICOLO 15. POTERI E COMPETENZE	
	1. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del relativo patrimonio, ad eccezione di quelli espressamente riservati al Consiglio di Indirizzo dalla legge o dallo Statuto.	
	2. Al Comitato Direttivo competono i seguenti compiti e funzioni:	
	* provvedere alla gestione del patrimonio della Fondazione;	
	* predisporre il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, unitamente al Bilancio sociale e alle relative Relazioni;	
	* nominare i Direttori e i Vice Direttori nonché i Responsabili dei Servizi comuni alle Strutture di pertinenza della Fondazione, determinandone compiti e responsabilità;	
	* svolgere la funzione di datore di lavoro con le relative responsabilità anche in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;	

	* provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza;	
	* ottemperare alla normativa privacy, provvedendo a tutti i necessari adempimenti	
	* accettare e/o rinunciare a eredità, lasciti, legati , donazioni, attribuzioni o dazioni;	
	* proporre al Consiglio di indirizzo di disporre dei beni costituenti il Patrimonio di dotazione della Fondazione, acquistando in sostituzione beni più idonei a perseguirne le finalità;	
	* provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dei beni costituenti il Patrimonio di gestione della Fondazione, agli atti di disposizione e alla modifica di destinazione d'uso relativi ai medesimi, assumendo ogni iniziativa utile e opportuna;	
	* disporre l'acquisto e l'alienazione di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri;	
	* stipulare contratti di qualsiasi genere o tipo nell'interesse della Fondazione;	
	* predisporre ed approvare i Regolamenti interni.	
	3. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 per alienare, cedere, permutare e comunque disporre dei beni costituenti il Patrimonio di gestione della Fondazione e/o per acquistare beni immobili che andranno ad incrementare il Patrimonio di gestione medesimo.	
	4. Il Comitato Direttivo determina pertanto l'indirizzo ge-	

	stionale della Fondazione, individuando gli obiettivi, i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi, che	
	sottopone al Consiglio di indirizzo attraverso la proposta di	
	bilancio di previsione.	
	5. Il Comitato direttivo può delegare specifiche funzioni ai	
	singoli consiglieri e/o conferire procura a componenti delle	
	Direzioni o a terzi, con le modalità e nei limiti indicati	
	nella delibera di nomina. I soggetti delegati devono riferire	
	al Comitato Direttivo dell'attività svolta nell'esercizio della delega.	
	ARTICOLO 16. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE	
	1. L'organo di controllo legale e contabile è nominato dal	
	Consiglio di Indirizzo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è	
	rieleggibile.	
	2. L'Organo di controllo può essere rappresentato da una soluzione	
	monocratica o da un Collegio composto da 3 (tre) membri.	
	3. Deve essere composto da professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali e/o nell'Albo dei commercialisti e	
	degli esperti contabili e comunque aventi i requisiti di Legge.	
	4. L'Organo di controllo può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.	
	5. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito regi-	

	stro.	
	6. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Orga-	
	no di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono	
	essere scelti fra i revisori legali, iscritti nell'apposito	
	registro.	
	7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si ri-	
	chiama la normativa vigente.	
	TITOLO III	
	ARTICOLO 17. BILANCIO	
	1. L’esercizio sociale si apre al 1° gennaio si chiude al 31	
	Dicembre di ogni anno.	
	2. II Comitato Direttivo predispone la Relazione e lo schema	
	di bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo da sottoporre	
	all'approvazione del Consiglio di indirizzo.	
	3. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio	
	di Indirizzo, sentita la relazione dell’Organo di controllo,	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo neces-	
	sità di proroga fino a sei mesi.	
	4. Il Consiglio di Indirizzo approva, entro la fine del mese	
	di Novembre, il documento programmatico previsionale relativo	
	all’esercizio successivo.	
	ARTICOLO 18. COLLEGIO ARBITRALE	
	1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Fonda-	
	zione e il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Direttivo,	
	l’Organo di controllo e/o tra i singoli componenti degli Orga-	

ni stessi in merito all'applicazione e/o all'interpretazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti statutari nonché sulla validità degli atti amministrativi assunti dovrà essere rimessa, salvo i casi espressamente vietati dalla legge, ad un Arbitro unico.

2. Alla nomina dell'Arbitro unico provvede il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione di Torino entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente.

3. In difetto di nomina entro tale termine, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

4. L'Arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto.

ARTICOLO 19. SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione, esperita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo prioritariamente alla Diocesi di Pinerolo e/o ad altro/altri enti di terzo settore per l'utilizzo a fini socio-assistenziali, comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 20. Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 21. Norme Transitorie

L'efficacia dell'assunzione della nuova denominazione sociale

contenente l'acronimo "ETS" è sospesa fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Rimane valida fino ad allora la denominazione sociale contenente l'acronimo "ONLUS" e tutte le regole relative alla specifica normativa, richiamate direttamente o indirettamente dal presente Statuto.

Firmato in originale: DERIO OLIVERO - ENRICO ORTALI NOTAIO.